



CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 18 DEL 29/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Oggetto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 30/04/2021, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI FISSATE DA ARERA.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20.56**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		SILINI CLAUDIA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		ORLANDI FRANCESCA	X	
TIRONI SIMONA		X	MERLINI TIZIANA	X	
SANTI FAUSTO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE		X
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		VERZELETTI STEFANO	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
MACULOTTI PATRIZIA		X	BONASSI LORENZO CARLO	X	
BOSIS PAMELA	X		ZINI FRANCESCA		X
COMINARDI MASSIMO	X				
Totale				13	4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2022 PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO N. 26 DEL 30/04/2021, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI FISSATE DA
ARERA.**

Sindaco: Punto numero 6: modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione della Tari, tariffa rifiuti, approvato con delibera di Consiglio numero 26 del 30 aprile alla luce delle disposizioni fissate da Arera.

Lascio la parola all'Assessore Chiaraschi.

Grazie.

Assessore Chiaraschi: Provvediamo alla modifica ed integrazione del regolamento in quanto sempre Arera, che gestisce ormai da tempo tutta la parte di rifiuti, continua a legiferare e dare delle disposizioni integrative a quella che era la norma principale; quindi siamo andati a modificare alcuni punti nel nostro regolamento; l'abbiamo già visto anche, anzi io non c'ero però in commissione regolamento mi sembra che sia già stato visto, qualcosina anche in commissione bilancio e abbiamo già fatto delle variazioni; però se ci fosse ancora qualcosa rispetto alle variazioni concordate?

Consigliere Bonassi: Più che altro in commissione è emerso questo refuso...

Sindaco: Refuso, scusi Lorenzo?

Consigliere Bonassi: Sì, sull'articolo 10, comunque su tutto il blocco del regolamento che è stato preso quello in attesa di modifiche l'anno scorso, quindi era da fare un controllo che fosse solo relativo a quell'articolo e non su tutto il regolamento.

Sindaco: Esatto, dovrebbe essere stata inviata la documentazione corretta però, giusto? In realtà io credo che nella cartella ci siano ancora quelli vecchi, giusto?

Consigliere Truffelli: Ma secondo me quello che ci avete mandato... Allora, è pubblicato sul sito il regolamento con tanto scritto "delibera di Consiglio approvata", ma mandateci quello. Cioè, se si mandano due cose, uno che nel titolo nel nome del file approvato e l'altro modificato, a parte che uno si cava gli occhi a star lì a confrontare le cose; per di più...

Sindaco: Però c'erano tutte le modifiche in rosso.

Consigliere Truffelli: Sì, però il file che dovevi confrontare che è stato mandato, siccome c'era scritto "approvato" ma non c'era la delibera di approvazione...

(Intervento lontano dal microfono)

Sindaco: La parte rossa sono le modifiche e l'altro è tutto in nero, ho capito bene? L'altro è tutto in nero che praticamente, per non andare stasera ad approvare quello con le parti rosse o con le modifiche magari con le parti cancellate.

(Intervento lontano dal microfono)

Consigliere Bonassi: L'importante è che sia stato fatto questo check. Ok.

Sindaco: Io, ripeto non ho qui il documento...

(Intervento lontano dal microfono)

Consigliere Bonassi: Ok, ci siamo accorti solo per la questione dell'esenzione.

Sindaco: Quella dei 36 anni che avevamo tolto.

(Intervento lontano dal microfono)

Sindaco: Nella bozza sì, ma nel regolamento che diceva la Consigliera Truffelli in realtà non c'era già più, in quella in vigore era già stato tolto; cioè, abbiamo preso la bozza dell'anno precedente sulla quale... esce da AST presumo questa, no?

(Intervento lontano dal microfono)

Assessore Chiaraschi: All'articolo 8, il comma 6: alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio della funzione, questo tributo provinciale c'era già; è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tariffa applicato nella misura del 5%; è stato aggiunto: salva diversa liberazione da parte della Provincia. Il numero 7 è stato variato in questo modo: il Consiglio comunale deve approvare le tariffe entro il termine di legge in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatto secondo le modalità previste dalla delibera Arera del 21, e non quello del 19. È stato aggiunto il comma 8 all'articolo 8: la determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario integrato del servizio di gestione rifiuti urbani risultante dal cosiddetto pef pluriennale in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti MTR2 di cui alla delibera 363/2021 e alla determina 2/2021 di Arera. Questi sono gli interventi normativi che ha fatto sul nuovo pef pluriennale che è stato inserito qui.

L'altro inserimento, cioè l'altra variazione è l'articolo 18 relativo alle esclusioni o riduzioni per i rifiuti speciali; è stata fatta una variazione sulle ultime due righe togliendo: dandone comunicazione al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo consegnando la documentazione di cui sopra; è stato solo scritto: di cui al successivo articolo 20.

Poi l'articolo 19, sempre per l'utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico, al comma 2 è stato variato in questo modo: al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze di cui al punto precedente che scelgono di far ricorso al libero mercato tramite soggetti abilitati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, devono dare idonea comunicazione tramite pec al gestore entro il 30 giugno; al posto del 31 maggio. Il comma 3 dice che la scelta di ricorrere al mercato per conferire recupero al di fuori del servizio pubblico nella totalità dei propri rifiuti urbani, e va avanti e comporta l'esonero come prima.

Sindaco: Questa però è la modifica che abbiamo già visto in commissione.

Assessore Chiaraschi: Tutte queste; io non c'ero.

Sindaco: Quella che è in più è quella che appunto toglie il limite di età.

Assessore Chiaraschi: No, però non è una modifica da fare quella perché era proprio sbagliata la bozza, non è una modifica.

Sindaco: Però in commissione era arrivata quella bozza, quindi.

(Intervento lontano dal microfono)

Assessore Chiaraschi: Hanno sbagliato a mandare, hanno preso il regolamento precedente, hanno inserito le modifiche che ha inviato AST sul penultimo regolamento e non sull'ultimo che variava di poco, variava di quell'età, sostanzialmente quello in termini di tariffe perché quello cambiava anche

le tariffe, poi c'erano due o tre voci; però era quello che era stato tolto. Quindi, io guardavo l'ultimo per dire e loro avevano il penultimo di regolamento; se guardiamo il regolamento intero come era. Le modifiche sono state fatte sul penultimo. Adesso invece sono le stesse modifiche che avete già visto, sono sull'ultimo; quindi non c'è nulla da variare in relazione all'età.

Sindaco: Sì, anche considerando il fatto che è stato inviato questo successivamente alla commissione ieri. Perfetto.

(Intervento lontano dal microfono)

Assessore Chiaraschi: O dobbiamo dire che abbiamo variato qualcosa? Non abbiamo variato, semplicemente...

(Intervento lontano dal microfono)

Assessore Chiaraschi: Allora spieghiamo quello; la norma che consente alle aziende di avviare un recupero di rifiuti urbani, solo utenze non domestiche, c'è da tempo; diciamo che Arera l'ha normata e ha messo delle condizioni ben precise, sia in termini di scelta, sia poi in termini di dimostrazione che la scelta fatta possa essere una scelta fatta con dei gestori controllati; c'è una sorta di controllo anche successivo alla scelta che uno fa; e questo, preso proprio da delibere e determine di Arera, era quello che viene riportato; tant'è che l'articolo inserito più importante è quello della dichiarazione per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani che richiede una serie di documentazioni che queste aziende devono poi dimostrare, devono reperire ed inviare ad AST. In sostanza cambia questo. Poi alcuni termini proprio, entro i quali si devono esperire degli adempimenti, ma si tratta di qualche data: 30 giorni prima piuttosto che...

La modifica era stata fatta per quella, ripeto, era stata fatto su un regolamento precedente proprio la modifica in rosso, questa invece è la modifica fatta sull'ultimo regolamento in vigore.

Sindaco: Chiaro. Però in commissione capigruppo il Consigliere Alessi, che questa sera non c'è ma comunque abbiamo preso atto della sua segnalazione, dicendo che giustamente questo regolamento è stato visto in commissione statuto e regolamenti, naturalmente quando è stato inviato il documento la commissione non si era ancora tenuta, però come ultimo punto, come ultimo capoverso nelle premesse della delibera, non del regolamento, parlo della delibera, prima della votazione ci sono tutte le premesse quindi visto il comma 704, visto l'articolo 52, vista la delibera di Consiglio comunale numero 26, vista la bozza di regolamento comunale, visto i vari articoli di legge, visto poi l'allegato parere del revisore contabile; dopo di questo, quindi prima della votazione, inseriamo: preso atto anche che il documento è stato favorevolmente esaminato dalla commissione statuto regolamenti in data 26 aprile 2022. Quindi inseriamo questa dicitura, questa premessa alla fine di tutte le altre; e poi il resto rimane variato. Va bene? Siamo tutti d'accordo? Dobbiamo votare questa modifica? Votiamo il documento così modificato? Votiamo la modifica direi; votiamo la modifica come emendamento, diciamo, chiesto dalla commissione...

(Intervento lontano dal microfono)

Sindaco: No, non cambia nulla; è una premessa.

Assessore Chiaraschi: No, non stanno parlando del regolamento, stanno parlando della delibera.

Sindaco: La delibera; l'ultima premessa prima della votazione in delibera, quindi non ha numerazione, non cambia assolutamente nulla, però mettiamo in votazione la modifica al testo della delibera, così come ho appena detto, quindi viene integrato con l'ultima premessa che ho appena letto che è corretto. Quindi chi è favorevole alla modifica, all'emendamento?

E quindi ora mettiamo in votazione la proposta di modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, Tari, con la modifica che abbiamo appena votato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata durante la discussione della proposta di Deliberazione l'opportunità di aggiungere così come emerso nella seduta della Commissione Statuto e Regolamenti, da parte del Capogruppo Alessi, nelle premesse la seguente dicitura: “**Preso atto** che il documento è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 26/04/2022”

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Di aggiungere nelle premesse della presente Deliberazione la dicitura: “**Preso atto** che il documento è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 26/04/2022”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC e, in particolare, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2021 di modifica ed integrazione del Regolamento TARI;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI, che accoglie le modifiche richieste da ARERA con la delibera n.15/2022, predisposta dall'Azienda Servizi Territoriali spa e dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cd. "Milleproroghe") recentemente convertito nella L. 25/2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'allegato parere del revisore contabile di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il documento è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 26/04/2022

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

1. Di integrare e modificare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti come da bozza "Allegato 1 - Regolamento con modifiche" allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare quale regolamento definitivo l'allegato "Regolamento", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di prendere atto che il regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il 1° gennaio 2022;
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

5. Di pubblicare lo stesso all'Albo On Line del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
6. Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

Verbale firmato digitalmente
